

**Comitato Amministratore del
Fondo speciale per il personale
dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.**

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m.e.) 12 06 11 - 1



INPS.0029.17/04/2012.0000953

Prof.ssa Elsa Fornero
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Prof. Mario Monti
Ministro dell'Economia

Dott. Corrado Passera
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti

Dott. Antonio Mastrapasqua
Presidente INPS

Dott. Mauro Nori
Direttore Generale INPS

Dott. Guido Abbadessa
Presidente CIV INPS

Oggetto: trattamento di quiescenza per i dipendenti della Ferrovie dello Stato SpA in atto destinatari di prestazioni in accompagnamento a pensione.

Il Comitato Amministratore del Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nella seduta del giorno 11 aprile 2012, ha esaminato, la situazione che emerge in applicazione del nuovo assetto previdenziale introdotto con la legge 214/2011.

Sul tema dei lavoratori c.d. "esodati" in applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 24 della predetta legge, si ritiene di dover rappresentare quanto segue.

Sulla base dell'Accordo istitutivo del Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane del 15.5.2009, gestito in service dall'INPS, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prive degli ammortizzatori sociali tradizionali in forza dell'art. 3 del D.lgs. n. 869/12.8.1947, in presenza di riorganizzazioni e ristrutturazioni produttive hanno attivato e concluso, nel corso del 2011, le procedure sindacali a livello territoriale, con le rappresentanze

delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e l'accordo applicativo del medesimo, sulla base e con le finalità dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In applicazione del suddetto accordo, sono state prodotte intese, in data antecedente al 4 dicembre 2011, che hanno individuato circa 2.600 lavoratori in esubero e collocati (2.461) o da collocare (139) nelle prestazioni straordinarie di detto Fondo. Tali prestazioni presuppongono la risoluzione del rapporto di lavoro e l'ammissione alle procedure di accompagnamento a pensione calcolate sulla base dei requisiti che matureranno successivamente al 1° gennaio 2012 secondo il precedente ordinamento. Le prestazioni sono limitate al raggiungimento del requisito di pensione e della decorrenza del trattamento fino ad un periodo massimo di quattro anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

La norma del comma 14, lettera c), prevede che per tali lavoratori siano fatti salvi i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore della stessa legge 214/2011, nei limiti del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata. Con tale limitazione si determina la possibilità di una fattispecie che veda detti lavoratori, per effetto dell'allungamento del requisito di pensione, senza alcuna forma di sostegno, senza lavoro e senza pensione.

Si ritiene opportuno evidenziare la necessità di una norma che consenta l'applicazione, senza alcun vincolo, del disposto della lettera c) del comma 14 per tutti i lavoratori che abbiano già risolto il rapporto di lavoro, o che possano farlo rientrando nel campo di applicazione della norma medesima, e che stiano fruendo o possano fruire, in forza di tale norma, delle prestazioni per l'accompagnamento a pensione previste dal Fondo di sostegno al reddito dei dipendenti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Distinti saluti.

Il Presidente del Comitato Amministratore

(Salvatore Ottonelli)



Roma, 16 aprile 2012